

Legge regionale 23 agosto 1982 , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

**Norme per l' accelerazione delle procedure per l' esecuzione delle opere demandate alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.**

**Art. 2**

In via di interpretazione autentica fra le attribuzioni spettanti al Segretario generale straordinario in forza dell' articolo 11, ultimo comma della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, devesi ricomprendere anche la stipulazione dei contratti d' appalto relativi alle opere di cui agli articoli 10 e 28 della medesima legge regionale.

Il Segretario generale straordinario è altresì autorizzato a stipulare i contratti di cui al comma precedente anche in deroga o parziale modifica di quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale - nel rispetto peraltro del limite complessivo di spesa previsto e salvo ratifica da parte della Giunta stessa - nelle seguenti ipotesi:

- 1) quando gli Enti interessati abbiano richiesto o richiedano la esecuzione di interventi di edilizia abitativa aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nelle deliberazione suddette, compresi in un programma deliberato dal Consiglio comunale ancorché tali interventi non siano stati ancora ammessi al finanziamento regionale;
- 2) quando gli Enti interessati abbiano richiesto o richiedano la esecuzione di interventi di opere pubbliche aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nelle deliberazioni suddette, purché già ammessi al finanziamento regionale;
- 3) quando si tratti di variazioni di prezzi preventivati in modo incongruo per mancata od insufficiente valutazione di particolari difficoltà di cantiere o per altri effetti di analisi dei costi;
- 4) quando si tratti di modificazioni o correzioni che non comportino variazioni di spesa.

(1)

In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, il Segretario generale straordinario è autorizzato ad effettuare i pagamenti delle spese indicate al comma successivo, a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte dalla Giunta

regionale in applicazione della presente legge.

Le spese di cui al comma precedente sono quelle comunque connesse all'esito di azioni giudiziarie promosse in sede giurisdizionale o arbitrale per la definizione di controversie relative all'esecuzione di contratti d'appalto stipulati dalla Segreteria generale straordinaria ed inoltre quelle conseguenti alla composizione delle medesime controversie in via transattiva o attraverso conciliazione giudiziale.

(2)

Note:

**1** Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 193, comma 1, L. R. 5/1994

**2** Parole aggiunte al quarto comma da art. 138, comma 1, L. R. 13/1998